

Prot. n. 1775

# COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

10124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/65999 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
10124/6599 – Fax 018680 –

# ORDINANZA N. 26/16

OGGETTO: TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA).

### IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo le strade comunali comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade;

RILEVATO inoltre che, la presenza di alberi lungo le strade comunali comporta una notevole difficoltà nel gestire l'ordinaria manutenzione delle stesse e delle loro pertinenze;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita ed in modo particolare in concomitanza di eventuali casi di isolamento al fine di assicurare con la massima tempestività assistenza alla popolazione;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando un provvedimento di taglio piante entro una distanza di metri tre dal confine stradale, in quanto l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di conseguenza i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie hanno il dovere di mettere in atto tutte le attività necessarie affinchè la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO che tale provvedimento verrà adottato da tutti e cinque i Comuni facenti parte dell'Unione Montana Val Gallenca;

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento d'esecuzione al Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 892, 893 e 896 del Codice Civile;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

Ai proprietari dei fondi limitrofi alle strade comunali è fatto obbligo di tagliare le piante ubicate entro la distanza di metri 3 (tre) dal confine stradale, ad eccezione delle piante da frutto di altezza non maggiore di tre metri, entro i seguenti termini dalla data del presente provvedimento:

- > 15 aprile 2017 per quote fino a 600 metri s.l.m.;
- > 30 aprile 2017 per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
- > 31 maggio 2017 per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.;

# **AVVISA**

- > che scaduti i suddetti termini non verrà concessa ulteriore proroga al taglio e si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.
- che il legname tagliato verrà lasciato accatastato sul terreno del privato, a lato strada, in zona non pericolosa per la circolazione stradale, a disposizione del proprietario.
- > che i trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29, commi 1° e 3° del vigente Codice della Strada.

## **COMUNICA**

- che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Arch. Alessandra MAZZONE, in qualità Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di CANISCHIO, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
- > che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (Legge n. 1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.
- > che gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto.

Canischio, lì 18 ottobre 2016

IL SINDACO

Dott. Riccardo Guseppe ROSA CARDINAL)